

Ordinanza sull'interoperabilità tra i sistemi di informazione Schengen/Dublinto (Ordinanza N-IOP)

del [data]

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 16 dicembre 2005¹ (LStrI) sugli stranieri e la loro integrazione nonché l'articolo 19 della legge federale del 13 giugno 2008² sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP),

ordina:

Sezione 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina ai fini della trasposizione dell'interoperabilità ai sensi dei regolamenti (UE) 2019/817³ e (UE) 2019/818⁴:

- a. i diritti di consultazione nel:
 1. portale di ricerca europeo (ESP),
 2. rilevatore di identità multiple (MID);
- b. l'aggiornamento del servizio comune di confronto biometrico (sBMS);
- c. il diritto delle autorità di consultare l'archivio comune di dati di identità (CIR):
 1. a fini di identificazione,
 2. ai fini dell'individuazione di identità multiple,

¹ RS 142.20

² RS 361

³ Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

⁴ Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1150, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1.

3. ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi;
- d. la procedura per la verifica manuale delle identità diverse nel MID;
- e. la responsabilità per il trattamento dei dati nel MID, nel CIR e nell'sBMS;
- f. i diritti delle persone interessate;
- g. la protezione dei dati e la sicurezza dei dati.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:

- a. *collegamento giallo*: un collegamento ai sensi dell'articolo 30 paragrafo 1 dei regolamenti (UE) 2019/817⁵ e (UE) 2019/ 818⁶;
- b. *collegamento verde*: un collegamento ai sensi dell'articolo 31 paragrafo 1 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/ 818;
- c. *collegamento rosso*: un collegamento ai sensi dell'articolo 32 paragrafo 1 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/ 818;
- d. *collegamento bianco*: un collegamento ai sensi dell'articolo 33 paragrafo 1 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/ 818;
- e. *reati di terrorismo ai sensi dell'articolo 12*: un reato ai sensi dell'allegato 1a dell'ordinanza N-SIS dell'8 marzo 2013⁷;
- f. *altri reati gravi ai sensi dell'articolo 12*: un reato ai sensi dell'allegato 1b dell'ordinanza N-SIS.

Sezione 2: Servizio comune di confronto biometrico

Art. 3 Responsabilità per il trattamento dei dati nell'sBMS

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e fedpol sono le autorità nazionali ai sensi dell'articolo 40 paragrafo 1 dei regolamenti (UE) 2019/817⁸ e (UE) 2019/818⁹. La SEM è responsabile per i dati provenienti dal sistema di ingressi e uscite (EES) e dal sistema d'informazione visti (C-VIS); fedpol è responsabile per i dati provenienti dal Sistema d'informazione Schengen (SIS).

Art. 4 Template biometrici dell'sBMS

(art. 110 LStrI e 16a LSIP)

¹ Gli elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) dell'sBMS sono ottenuti dalle impronte digitali e dalle immagini del viso provenienti dal SIS, dall'EES, dal C-VIS e dall'Eurodac.

⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

⁷ RS **362.0**

⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

² I template biometrici sono registrati separati per logica in base al sistema di informazione da cui provengono i dati biometrici originali.

Art. 5 Confronto con i dati provenienti dal CIR e dal SIS

¹ L'sBMS esegue un confronto automatizzato con i dati biometrici registrati nel CIR e nel SIS, se nell'EES, nel C-VIS, nell'Eurodac o nel SIS sono create nuove registrazioni o sono aggiornate le registrazioni esistenti.

² Le consultazioni sulla base di dati biometrici sono effettuate per le finalità di cui all'articolo 14 dei regolamenti (UE) 2019/817¹⁰ e (UE) 2019/818¹¹.

Art. 6 Conservazione dei dati nell'sBMS

I template biometrici e i rispettivi riferimenti sono conservati nell'sBMS soltanto finché i corrispondenti dati biometrici sono conservati nel CIR o nel SIS. La cancellazione di dati biometrici nel SIS e nel CIR determina la cancellazione automatica dei dati nell'sBMS.

Art. 7 Verbalizzazione delle consultazioni di dati nell'sBMS

Ogni consultazione di dati nell'sBMS deve essere verbalizzata dall'autorità che l'ha effettuata. Nel verbale devono essere indicate le seguenti informazioni:

- a. l'autorità che ha effettuato la consultazione;
- b. i sistemi di informazione Schengen/Dublino consultati;
- c. la data e l'ora della consultazione;
- d. i dati biometrici usati per avviare la consultazione;
- e. i risultati della consultazione.

Sezione 3: Archivio comune di dati di identità

Art. 8 Responsabilità per il trattamento dei dati nel CIR

La SEM è l'autorità nazionale ai sensi dell'articolo 40 paragrafo 2 dei regolamenti (UE) 2019/817¹² e (UE) 2019/818¹³.

Art. 9 Dati del CIR
(art. 110a LStrl)

¹ I dati di identità, i dati relativi ai documenti di viaggio e i dati biometrici di cittadini di Stati terzi sono registrati nel CIR separati per logica in base al sistema di informazione da cui provengono.

¹² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

¹³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

² I dati nel CIR sono adeguati automaticamente allorché i dati di cui al capoverso 1 sono registrati, modificati o cancellati nell'EES, nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), nel C-VIS o nell'Eurodac.

³ Il catalogo dei dati del CIR ai sensi dell'articolo 18 dei regolamenti (UE) 2019/817¹⁴ e (UE) 2019/ 818¹⁵, le autorità autorizzate a consultare i dati nonché l'estensione dei diritti di consultazione figurano nell'allegato 1.

Art. 10 Consultazione del CIR a fini di identificazione

art. 110b LStrI

¹ Le seguenti unità organizzative della Confederazione di cui all'articolo 110b capoverso 3 LStrI possono consultare il CIR ai fini dell'identificazione di persone:

- a. presso fedpol:
 1. la Polizia giudiziaria federale,
 2. il Servizio federale di sicurezza,
 3. la Centrale operativa e d'allarme (EAZ fedpol),
 4. i servizi responsabili del trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica,
 5. il servizio responsabile dello scambio internazionale di informazioni di polizia in occasione di manifestazioni sportive, in relazione alla raccolta e allo scambio di informazioni allo scopo di prevenire minacce per la pubblica sicurezza o salvaguardare la sicurezza interna o esterna;
- b. in seno all'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC): i collaboratori incaricati del controllo delle persone.

² A fini di identificazione anche le autorità cantonali e comunali di polizia possono consultare i dati registrati nel CIR.

³ La consultazione nel CIR a fini di identificazione è effettuata in presenza dell'interessato sulla base dei dati biometrici di quest'ultimo acquisiti sul posto durante una verifica dell'identità. Se non possono essere usati i dati biometrici dell'interessato o se la consultazione sulla base di tali dati non dà esito, la consultazione è effettuata sulla base dei dati di identità combinati con i dati relativi al documento di viaggio oppure dei dati di identità forniti dall'interessato.

⁴ In caso di catastrofi naturali, incidenti o atti violenti, le autorità di cui al capoverso 1 possono effettuare, unicamente ai fini dell'identificazione di persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità o di resti umani non identificati, consultazioni nel CIR con i dati biometrici dell'interessato.

Art. 11 Consultazione del CIR ai fini dell'individuazione di identità multiple

(art. 110c LStrI)

Le seguenti unità organizzative federali e cantonali possono, per individuare le identità multiple di cittadini di Stati terzi, consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR

¹⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

¹⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

a fini di verifica, in caso di collegamento giallo, o al fine di combattere la frode di identità, in caso di collegamento rosso:

- a. se è presente un collegamento con una segnalazione nel SIS: l'Ufficio SIRENE e le unità amministrative che lo assistono;
- b. se è presente un collegamento con un fascicolo individuale dell'EES contenente i dati personali di cui agli articoli 16–18 del regolamento (UE) 2017/2226¹⁶:
 1. i collaboratori dell'UDSC incaricati del controllo delle persone,
 2. le autorità cantonali di polizia responsabili dei controlli alle frontiere esterne Schengen nell'ambito dei loro compiti di controllo alle frontiere esterne Schengen;
- c. se è presente un collegamento con un fascicolo individuale del C-VIS:
 1. le unità dell'ambito direzionale Immigrazione e integrazione della SEM responsabili del rilascio dei visti,
 2. i collaboratori dell'UDSC incaricati del controllo delle persone,
 3. la divisione Protocollo e la divisione Rappresentanze all'estero del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE),
 4. le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni,
 5. le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti,
 6. i posti di confine delle polizie cantonali,
 7. le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato le competenze in materia di visti di cui all'articolo 110c capoverso 1 lettera c LStrI;
- d. se è presente un collegamento con un fascicolo di domanda ETIAS contenente i dati di cui all'articolo 19 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2018/1240¹⁷: la SEM, nell'ambito dell'adempimento dei propri compiti in veste di unità nazionale ETIAS.

Art. 12 Consultazione del CIR ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi
(art. 110d cpv. 2 LStrI)

¹ Le seguenti unità federali di cui all'articolo 110d capoverso 2 LStrI possono consultare i riferimenti registrati nel CIR ai fini della prevenzione, dell'individuazione e

¹⁶ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20; modificato da ultimo dalla GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

¹⁷ Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, versione della GU L 236/1 del 19.9.2018, pag. 1 segg.

dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi, se le condizioni di cui all'articolo 22 dei regolamenti (UE) 2019/817¹⁸ e (UE) 2019/818¹⁹ sono adempiute:

- a. presso fedpol:
 1. la Polizia giudiziaria federale,
 2. i servizi responsabili del trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica,
 3. la Centrale operativa e d'allarme;
- b. presso il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC):
 1. la divisione Acquisizione,
 2. la divisione Analisi,
 3. la coordinazione Lotta al terrorismo,
 4. la coordinazione Servizio informazioni,
 5. la coordinazione Lotta all'estremismo,
 6. la coordinazione Non-proliferazione,
 7. l'ambito Servizio degli stranieri,
 8. l'ambito Rilevamento dati/smistamento,
 9. il Centro federale di situazione;
- c. presso il Ministero pubblico della Confederazione: le divisioni che conducono procedimenti.

² Le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano possono consultare i riferimenti registrati nel CIR per gli scopi di cui al capoverso 1.

Art. 13 Richiesta di accesso completo ai dati ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi

(art. 110d cpv. 3 e 4 LStrI)

¹ Se una consultazione nel CIR produce un riscontro positivo nell'EES, nell'ETIAS, nel C-VIS o nell'Eurodac, viene visualizzato il riferimento al sistema d'informazione interessato. Quest'informazione può essere utilizzata unicamente per presentare una richiesta di accesso completo ai sensi del capoverso 2.

² L'autorità che ha effettuato la consultazione deve successivamente presentare alla EAZ fedpol una richiesta motivata di accesso completo ai dati di almeno uno dei sistemi di informazione che ha prodotto un riscontro positivo. L'accesso completo resta soggetto alle condizioni e alle procedure stabilite dai rispettivi strumenti giuridici che disciplinano tale accesso.

³ Se, in via eccezionale, l'accesso non viene richiesto, l'autorità che ha effettuato la consultazione deve indicarlo per iscritto e verbalizzarlo, in modo che la motivazione per la mancata richiesta sia registrata in modo tracciabile nel fascicolo nazionale.

¹⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

¹⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

Art. 14 Condizioni per l'acquisizione dei dati

¹ L'EAZ fedpol verifica se:

- a. i dati possono contribuire alla prevenzione, all'individuazione e all'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi; e
- b. sussistono prove o motivi sufficienti per ritenere che la comunicazione dei dati contribuirà a raggiungere lo scopo perseguito.

² L'accesso completo ai dati dei sistemi di informazione sottostanti è retta:

- a. dall'articolo [...] dell'ordinanza del [...] sul sistema di ingressi/uscite;
- b. dall'articolo [...] dell'ordinanza del [...] sul sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi;
- c. dall'articolo [...] dell'ordinanza del 18 dicembre 2013²⁰ sul sistema centrale d'informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti.

Art. 15 Conservazione dei dati nel CIR

I dati sono conservati nel CIR soltanto finché i corrispondenti dati sono conservati nell'EES, nell'ETIAS, nel C-VIS o nell'Eurodac. La cancellazione di dati nei sistemi di informazione sottostanti determina la cancellazione automatica dei dati nel CIR.

Art. 16 Verbalizzazione delle consultazioni di dati nel CIR

Ogni consultazione di dati nel CIR deve essere verbalizzata dall'autorità che l'ha effettuata. Nel verbale devono essere indicate le seguenti informazioni:

- a. l'autorità che ha effettuato la consultazione;
- b. i sistemi di informazione Schengen/Dublino consultati;
- c. la data e l'ora della consultazione;
- d. i dati usati per avviare la consultazione;
- e. i risultati della consultazione.

Art. 17 Diritto di informazione

L'autorità che ha registrato i dati da conservare nel CIR fornisce alle persone interessate, al momento della registrazione dei dati, le informazioni ai sensi dell'articolo 47 paragrafo 1 dei regolamenti (UE) 2019/817²¹ e (UE) 2019/818²².

²⁰ RS 142.512

²¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

²² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

Sezione 4: Portale di ricerca europeo

Art. 18 Consultazione dei dati tramite l'ESP

(art. 110e LStrI e art. 16b LSIP)

¹ I diritti di consultazione delle autorità tramite l'ESP sono retti:

- a. dall'articolo [...] dell'ordinanza del [...] sul sistema di ingressi/uscite;
- b. dall'articolo [...] dell'ordinanza del [...] sul sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi;
- c. dall'articolo 11 dell'ordinanza VIS del 18 dicembre 2013²³;
- d. dall'articolo 7 dell'ordinanza N-SIS dell'8 marzo 2013²⁴.

² Gli ulteriori dettagli sono retti dagli articoli 7 e 9 dei regolamenti (UE) 2019/817²⁵ e (UE) 2019/ 818²⁶.

Art. 19 Risposta dell'ESP

¹ In caso di riscontro positivo, la risposta dell'ESP contiene le seguenti informazioni:

- a. l'indicazione che sono stati trovati dati;
- b. se non si tratta di una consultazione ai sensi dell'articolo 10, un riferimento al sistema di informazione Schengen/Dublino o alle componenti che contengono i dati corrispondenti; e
- c. i dati contenuti nel sistema di informazione interessato.

² Se non vengono trovati dati o se si verifica un errore, la risposta dell'ESP riporta tale informazione.

Art. 20 Verbalizzazione delle consultazioni di dati nell'ESP

¹ Ogni consultazione di dati tramite l'ESP deve essere verbalizzata dall'autorità che l'ha effettuata. Nel verbale devono essere indicate le seguenti informazioni:

- a. le indicazioni sull'utente e sul profilo dell'utente che accede all'ESP;
- b. i sistemi di informazione Schengen/Dublino e le componenti consultate;
- c. la data e l'ora della consultazione;
- d. i risultati della consultazione.

² I dettagli della verbalizzazione sono retti dall'articolo 10 paragrafo 3 dei regolamenti (UE) 2019/817²⁷ e (UE) 2019/ 818²⁸.

²³ RS 142.512

²⁴ RS 362.0

²⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

²⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

²⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

²⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

Sezione 5: Rilevatore di identità multiple

Art. 21 Responsabilità per il trattamento dei dati nel MID

La SEM e fedpol sono le autorità nazionali ai sensi dell'articolo 40 paragrafo 3 lettera b dei regolamenti (UE) 2019/817²⁹ e (UE) 2019/818³⁰. La SEM è responsabile per i dati provenienti dal C-VIS, dall'EES o dall'ETIAS; fedpol è responsabile per i dati provenienti dall'N-SIS.

Art. 22 Svolgimento e risultati della procedura di rilevazione di identità multiple

¹ Lo svolgimento della procedura di rilevazione di identità multiple è retto dall'articolo 27 dei regolamenti (UE) 2019/817³¹ e (UE) 2019/818³².

² Il MID crea conformemente all'articolo 28 paragrafi 3 e 4 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818:

- a. un collegamento bianco ai sensi dell'articolo 2 lettera d, se i dati di identità, i dati relativi ai documenti di viaggio e i dati biometrici dei fascicoli oggetto del collegamento sono identici o simili; o
- b. un collegamento giallo ai sensi dell'articolo 2 lettera a, se i dati di identità, i dati relativi ai documenti di viaggio e i dati biometrici dei fascicoli oggetto del collegamento non possono essere considerati simili.

Art. 23 Verifica manuale di un collegamento giallo

Conformemente all'articolo 29 paragrafi 3–5 dei regolamenti (UE) 2019/817³³ e (UE) 2019/818³⁴, ogni collegamento giallo deve essere verificato senza indugio manualmente dall'autorità responsabile ai sensi dell'articolo 110g capoverso 2 LStrI o, in caso di collegamenti con segnalazioni nel SIS riguardanti il settore di polizia, dall'ufficio SIRENE.

Art. 24 Accesso ai dati provenienti dai collegamenti

¹ Le autorità che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi di informazione di cui all'articolo 110a LStrI o all'articolo 16a LSIP interessati da un collegamento rosso, possono consultare i dati di cui all'articolo 26 lettere a e b.

² Le autorità che hanno accesso ai due sistemi di informazione di cui all'articolo 110a LStrI o all'articolo 16a LSIP tra i quali esiste un collegamento bianco, possono consultare i dati di cui all'articolo 26.

²⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

³⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

³¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

³² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

³³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

³⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

³ Le autorità che hanno accesso ai due sistemi di informazione di cui all'articolo 110a LStrI o all'articolo 16a LSIP tra i quali esiste un collegamento verde, possono consultare i dati di cui all'articolo 26, se dalla consultazione è emersa una corrispondenza tra i dati oggetto del collegamento.

Art. 25 Procedura in caso di collegamento rosso o bianco

¹ Se l'autorità responsabile della verifica manuale crea un collegamento rosso o bianco, ne informa in linea di massima la persona interessata conformemente agli articoli 32 paragrafi 4 e 5 e 33 paragrafo 4 dei regolamenti (UE) 2019/817³⁵ e (UE) 2019/818³⁶.

² Se vi sono indizi che un collegamento rosso o bianco non è stato registrato correttamente, è trattato in modo illecito o non è più aggiornato, la procedura è retta dagli articoli 32 paragrafo 7 e 33 paragrafo 5 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.

³ L'autorità che ha registrato i dati personali nel MID fornisce alle persone interessate, al momento della registrazione dei dati, le informazioni ai sensi dell'articolo 47 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.

Art. 26 Contenuto del fascicolo di conferma dell'identità

¹ Se la procedura di rilevazione di identità multiple determina un collegamento tra dati del SIS, dell'EES, dell'ETIAS, del C-VIS o dell'Eurodac, viene creato e registrato un fascicolo di conferma dell'identità ai sensi dell'articolo 34 dei regolamenti (UE) 2019/817³⁷ e (UE) 2019/818³⁸. Il fascicolo contiene i seguenti dati:

- a. il collegamento giallo, verde, rosso o bianco;
- b. il riferimento ai sistemi di informazione Schengen/Dublino in cui sono registrati i dati oggetto del collegamento;
- c. il numero di identificazione unico che permette di estrarre i dati oggetto del collegamento dai corrispondenti sistemi di informazione Schengen/Dublino;
- d. l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse;
- e. la data della creazione del collegamento o di un suo aggiornamento.

³⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

³⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

³⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

³⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

² Il catalogo dei dati del fascicolo di conferma dell'identità del MID figura nell'allegato 2.

Art. 27 Conservazione dei dati nel MID

I fascicoli di conferma dell'identità e i relativi dati, compresi i collegamenti nel MID, sono conservati soltanto finché i dati oggetto del collegamento sono conservati in due o più sistemi di informazione. Sono cancellati dal MID automaticamente.

Art. 28 Verbalizzazione delle consultazioni del MID

Ogni consultazione del MID deve essere verbalizzata dall'autorità che l'ha effettuata. Nel verbale devono essere indicate le seguenti informazioni:

- a. l'utente che ha avviato la consultazione;
- b. la finalità dell'accesso dell'utente;
- c. la data e l'ora della consultazione;
- d. il tipo di dati usati per avviare la consultazione.

Sezione 6: Diritti delle persone interessate

Art. 29 Diritto di informazione, rettifica e cancellazione di dati nei sistemi di informazione Schengen/Dublino nonché nel MID e nel CIR

¹ Il diritto delle persone iscritte nei sistemi di informazione Schengen/Dublino all'accesso, alla rettifica e alla cancellazione dei dati è retto:

- a. per le registrazioni nell'N-SIS dagli articoli 50–51 dell'ordinanza N-SIS del 7 maggio 2008³⁹;
- b. per le registrazioni nel C-VIS dagli articoli [...];
- c. per le registrazioni nell'EES dagli articoli [...];
- d. per le registrazioni nell'ETIAS dagli articoli [...].

² Le richieste di informazione, rettifica e cancellazione di collegamenti e dati nel MID nonché di dati nel CIR devono essere presentate per iscritto alla SEM.

³ La SEM tratta le richieste di cui al capoverso 2 d'intesa con l'autorità responsabile che ha iscritto o fatto iscrivere i dati in questione.

⁴ In relazione ai collegamenti registrati nel MID la persona interessata può chiederne la rettifica o la cancellazione conformemente all'articolo 48 dei regolamenti (UE) 2019/817⁴⁰ e (UE) 2019/818⁴¹.

³⁹ RS 362.0

⁴⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

⁴¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

Art. 30 Vigilanza sul trattamento dei dati

¹ Le autorità cantonali di protezione dei dati e l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) collaborano nell'ambito delle rispettive competenze e coordinano la vigilanza sul trattamento dei dati personali.

² Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati; per quest'ultimo funge da referente nazionale.

³ I dettagli della vigilanza da parte delle autorità preposte sono retti dall'articolo 51 dei regolamenti (UE) 2019/817⁴² e (UE) 2019/ 818⁴³.

Sezione 7: Sicurezza dei dati**Art. 31**

¹ Per garantire la sicurezza dei dati si applicano l'ordinanza del 25 novembre 2020⁴⁴ sulla trasformazione digitale e l'informatica nonché l'ordinanza del 27 maggio 2020⁴⁵ sui ciber-rischi.

² Le autorità che hanno accesso alle componenti dell'interoperabilità prendono i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari conformemente alle disposizioni in materia di protezione dei dati, al fine di impedire l'accesso ai dati alle persone non autorizzate.

Sezione 8: Disposizioni finali**Art. 32** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il [data].

[Data]

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, [nome]

Il cancelliere della Confederazione, [nome]

⁴² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

⁴³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

⁴⁴ RS 172.010.58

⁴⁵ RS 120.73

Estensione dei diritti di consultazione nel CIR

Legenda

Diritti di accesso:

A Consultazione online

Vuoto Nessun accesso

Catalogo dei dati del CIR

Consultazione del CIR a fini di identificazione							
	fedpol				UDSC	Partner	
	Polizia giudiziaria federale	Servizio federale di sicurezza	Centrale operativa e d'allarme nonché centri di cooperazione di polizia e doganale	Servizi responsabili del trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica	Servizio responsabile dello scambio internazionale di informazioni di polizia in occasione di manifestazioni sportive, in relazione alla raccolta e allo scambio di informazioni allo scopo di prevenire minacce per la pubblica sicurezza o salvaguardare la sicurezza interna o esterna	Collaboratori incaricati del controllo delle persone	Autorità cantonali e comunali di polizia
1. Dati personali							
Cognomi	A	A	A	A	A	A	A
Cognomi alla nascita	A	A	A	A	A	A	A
Nomi	A	A	A	A	A	A	A
Altri nomi (p. es. pseudonimi, nomi d'arte)	A	A	A	A	A	A	A
Data di nascita	A	A	A	A	A	A	A
Luogo di nascita	A	A	A	A	A	A	A
Paese di nascita	A	A	A	A	A	A	A
Sesso	A	A	A	A	A	A	A
Nomi dei genitori del richiedente	A	A	A	A	A	A	A
2. Dati relativi al documento di viaggio							
Tipo e numero del documento di viaggio	A	A	A	A	A	A	A
Autorità di rilascio	A	A	A	A	A	A	A
Codice dello Stato di rilascio del documento di viaggio	A	A	A	A	A	A	A
Data di rilascio del documento di viaggio	A	A	A	A	A	A	A
Data di scadenza del documento di viaggio	A	A	A	A	A	A	A
Cittadinanze attuali	A	A	A	A	A	A	A
Cittadinanze al momento della nascita	A	A	A	A	A	A	A
3. Dati biometrici							
Immagine del viso	A	A	A	A	A	A	A
Impronte digitali	A	A	A	A	A	A	A

Consultazione del CIR ai fini dell’individuazione di identità multiple											
	se è presente un collegamento con una segnalazione nel SIS	se è presente un collegamento con un fascicolo individuale dell’EES contenente i dati personali di cui agli articoli 16–18 del regolamento (UE) 2017/2226	se è presente un collegamento con un fascicolo individuale del C-VIS contenente i dati di cui all’articolo 19 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2018/1240								
	Ufficio SIRENE	Collaboratori incaricati del controllo delle persone	Autorità cantonali di polizia responsabili dei controlli alle frontiere esterne Schengen nell’ambito dei loro compiti di controllo alla frontiera esterne Schengen	Unità dell’ambito direzionale Immigrazione e integrazione della SEM responsabili del rilascio dei visti	Collaboratori incaricati del controllo delle persone	Divisione Protocollo divisione Rappresentanze all’estero del DFAE	Rappresentanze svizzere all’estero missioni	Autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti,	Posti di confine delle polizie cantonali	Autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato le competenze in materia di visti	SEM, nell’ambito dell’adempimento dei propri compiti in veste di unità nazionale ETIAS
1. Dati personali											
Cognomi	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cognomi alla nascita	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Nomi	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Altri nomi (p. es. pseudonimi, nomi d’arte)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Data di nascita	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Luogo di nascita	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Paese di nascita	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Sesso	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Nomi dei genitori del richiedente	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
2. Dati relativi al documento di viaggio											
Tipo e numero del documento di viaggio	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Autorità di rilascio	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Codice dello Stato di rilascio del documento di viaggio	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Data di rilascio del documento di viaggio	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Data di scadenza del documento di viaggio	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cittadinanze attuali	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cittadinanze al momento della nascita	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
3. Dati biometrici											
Immagine del viso	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Impronte digitali	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Consultazione del CIR ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi															
	fedpol			SIC									Ministero pubblico della Confederazione	Partner	
	Polizia giudiziaria federale	Servizi responsabili del trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica	Centrale operativa e d’allarme	Divisione Acquisizione	Divisione Analisi	Coordinamento Lottaggio al terrorismo	Coordinamento Servizio informazioni	Coordinamento Lottaggio all’estremismo	Coordinamento Non-proliferazione	Ambito Servizio degli stranieri	Ambito Rilevamento dati/smistamento	Centro federale di situazione;	Divisioni che conducono procedimenti	Autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale	Autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano
1. Dati personali															
Cognomi	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cognomi alla nascita	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Nomi	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Altri nomi (p. es. pseudonimi, nomi d’arte)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Data di nascita	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Luogo di nascita	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Paese di nascita	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Sesso	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Nomi dei genitori del richiedente	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
2. Dati relativi al documento di viaggio															
Tipo e numero del documento di viaggio	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Autorità di rilascio	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Codice dello Stato di rilascio del documento di viaggio	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Data di rilascio del documento di viaggio	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Data di scadenza del documento di viaggio	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cittadinanze attuali	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cittadinanze al momento della nascita	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
3. <i>Dati biometrici</i>															
Immagine del viso	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Impronte digitali	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A



Allegato 2
(art. 26 cpv. 2)

Estensione dei diritti di consultazione nel MID

Legenda

Diritti di accesso:

A Consultazione online
Vuoto Nessun accesso



Catalogo dei dati del MID

	Autorità che hanno accesso a uno dei sistemi di informazione interessati da un collegamento ai sensi dell'art. 24 cpv. 1	Autorità che hanno accesso ai due sistemi di informazione interessati da un collegamento ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 e 3	Autorità responsabile per la verifica manuale ai sensi dell'art. 23
Collegamento giallo			A
Collegamento verde		A	
Collegamento rosso	A	A	
Collegamento bianco		A	
Riferimento ai sistemi di informazione Schengen/Dublinto in cui sono registrati i dati oggetto del collegamento	A	A	A
Numero di identificazione unico che permette di estrarre i dati oggetto del collegamento dai corrispondenti sistemi di informazione Schengen/Dublinto		A	A
Autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse		A	A

Data della creazione del collegamento o di un suo aggiorna- mento		A	A
--	--	---	---